



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 65 Data 03/06/2015	OGGETTO:	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL DIPENDENTE O.G. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.883/2014 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.
--	-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **18.45** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	x	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	x	
Roberto DEMONTIS	Assessore		x
Giuseppe FLORIS	Assessore	x	
Massimo LEONI	Assessore	x	
Franco MATTA	Assessore		x
Giuseppe MELIS	Assessore		x
Andrea ORRU'	Assessore	x	
TOTALE		5	3

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27.04.2005, con la quale si autorizzava il Comune di Sinnai, nella persona del Sindaco pro tempore a resistere in giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari nella causa promossa dal dipendente O.G.;

VISTA la sentenza del Tribunale Civile n. 2220 del 2010 con la quale si dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la controversia rientrava nella competenza del giudice amministrativo;

VISTA la sentenza n. 883 del 2014 con la quale i giudici amministrativi, TAR Sardegna, respingevano sul merito il ricorso del dipendente O.G, ricorso n. 765/2013

CONSIDERATO che a seguito della sentenza di rigetto su richiamata il dipendente O.G presentava appello al Consiglio di Stato, notificato al Comune di Sinnai in data 27.04.2015, per l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza n. 883/2014 del TAR Sardegna, Cagliari Sez. II;

RIFERITO preventivamente che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama integralmente, ed in particolare la parte che stabilisce e chiarisce che *“il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”*, ed ancora *“alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la nota dello studio legale Vignolo Massa del 27/05/2015 acclarata al protocollo dell'Ente il 27.05.2015 al n. 7594 con la quale manifesta la propria disponibilità a tutelare gli interessi del Comune con un preventivo di spesa € 9.992,14 comprensivo di compensi, rimborsi delle spese imponibili e non imponibili, IVA e cpa e con la quale inoltre è stato espresso parere favorevole alla costituzione nel giudizio d'appello presso il Consiglio di Stato avverso il ricorso di cui all'oggetto;

RITENUTA la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge, statutarie regolamentari e in sintonia con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, sopra citati;

ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti al conferimento dell'incarico legale, ed in particolare all'adozione dell'impegno di spesa di complessivi € 9.992,14 a valere sul cap.122000, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2015 definitivo 2014;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi nel giudizio d'appello promosso dal dipendente Sig. O.G presso il Consiglio di Stato;
3. Di individuare nello Studio Vignolo Massa del Foro di Cagliari con studio in Cagliari, P.zza del Carmine, 22 n.38, il legale cui affidare la tutela degli interessi del Comune di Sinnai, conferendo ogni più ampio mandato e facoltà di legge;

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali in conformità al presente deliberato ed in particolare ad adottare l'impegno di spesa in conformità al preventivo acquisito dal legale incaricato.
5. Di dare atto che la spesa, quantificata in € 9.992,14 farà carico sul cap.122000, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2015 definitivo 2014;
6. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 26/05/2015	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 28/05/2015	Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 04/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 04/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

OGGETTO:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL
DIPENDENTE O.G. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.883/2014 EMESSA
DAL TAR SARDEGNA.**

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 04/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Efsio Farris